

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E LA TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)

Matrice delle revisioni

Revisione	data	Descrizione/ Tipo Modifica	Redatto da	Approvato da
01	02/10/2023	Modifica DC 777/2023	RPCT Angela Laterza	Direttore Generale Giuseppe Tonutti

SOMMARIO

Art. 1	2
Tutela dell'integrità della Pubblica Amministrazione.....	2
Art. 2	2
Scopo.....	2
Art. 3	2
Ambito di applicazione	2
Art. 4	3
Oggetto della segnalazione	3
Art. 5	3
Segnalazioni escluse.....	3
Art. 6	4
Nesso con il rapporto di lavoro	4
Art. 7	4
Elementi e caratteristiche della segnalazione	4
Art. 8	4
Segnalazioni anonime	4
Art. 9	5
Modalità di segnalazione interna.....	5
Art. 10.....	6
Attività di verifica e gestione della segnalazione interna	6
Art. 11	7
Modalità di segnalazione esterna	7
Art. 12.....	7
Divulgazioni Pubbliche.....	7
Art. 13.....	7
Denuncia all'autorità giudiziaria e contabile	7
Art. 14.....	8
Obbligo di riservatezza e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione	8
Art. 15.....	9
Divieto di ritorsione	9
Art. 16.....	10
Limitazioni della responsabilità del segnalante e misure di sostegno.....	10
Art. 17.....	10
Disposizioni finali.....	10

Art. 1

Tutela dell'integrità della Pubblica Amministrazione

1. La disciplina in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni, detto anche whistleblowing, è strumento per prevenire e contrastare la corruzione, la cattiva amministrazione e per scongiurare violazioni di legge, in quanto chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni.

1. La tutela delle persone che segnalano violazioni, in ossequio a quanto disposto nel nostro ordinamento dalla L. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione), tiene particolarmente conto dei seguenti principi:

- la tutela dell'anonimato del denunciante;
- il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante;
- la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso.

Art. 2

Scopo

1. Scopo del presente Regolamento è quello di declinare a livello aziendale quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni e, in particolare, di definire le modalità di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica, le modalità di gestione delle segnalazioni e quelle volte a rendere effettive le misure di protezione di cui al Capo III del medesimo D.lgs. n. 24/2023 dei soggetti previsti dall'art. 3, commi 3, 4 e 5.

2. La nuova normativa prevede infatti la tutela della persona (whistleblower) che effettua:

- ✓ segnalazioni interne al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche RPCT),
- ✓ segnalazioni esterne all'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito ANAC),
- ✓ divulgazioni pubbliche,
- ✓ denunce all'Autorità giudiziaria o contabile, di comportamenti, atti od omissioni, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina prevista dal presente Regolamento ricomprende tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con l'Istituto, pur se privi della qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno) e coloro che ancora non abbiano un rapporto giuridico con ASFO (ad esempio in fase di trattative precontrattuali) nonché coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova, e i facilitatori. Il segnalante (c.d. "Whistleblower") coincide dunque con la persona fisica che effettua una segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

2. La tutela del segnalante si applica, quindi, anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga, oltre che in pendenza del rapporto giuridico, nei seguenti casi:
 - ✓ quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - ✓ durante il periodo di prova;
 - ✓ successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
3. Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, che hanno un obbligo di denuncia in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., la segnalazione indirizzata al RPCT o ad ANAC non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità giudiziaria o contabile, per fatti penalmente rilevanti o per ipotesi di danno erariale.
4. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Art. 4

Oggetto della segnalazione

1. Ai fini del presente Regolamento, si considerano rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, come individuati all'art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023.
2. Sono oggetto di segnalazioni le condotte illecite, intendendosi per tali tutti gli atti e i fatti, commissivi e/o omissivi, tentati o consumati, di cattiva amministrazione, malfunzionamento, deviazione dall'imparziale cura dell'interesse pubblico, anche privi di profili di rilievo penale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, violazioni dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice etico, del Codice di comportamento, delle Misure di prevenzione della Corruzione recate nel Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (ora PIAO).
2. La segnalazione può avere ad oggetto anche informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
3. Rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del presente Regolamento anche le comunicazioni ad ANAC, che ne ha competenza esclusiva per materia, di misure ritenute ritorsive adottate dall'Azienda nei confronti del segnalante, denunciante o che ha effettuato divulgazioni pubbliche in ragione della segnalazione.

Art. 5

Segnalazioni escluse

1. Le disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 non si applicano:
 - alle segnalazioni, contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

- alle segnalazioni formulate nell'esclusivo interesse personale del segnalante, contenenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accertamenti di diritti denegati al segnalante; doglianze di carattere personale del segnalante; rivendicazioni o istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o con colleghi;

- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea (si veda art. 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 24/2023 e parte II del relativo allegato);

- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Art. 6

Nesso con il rapporto di lavoro

1. Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di ASFO, da intendersi in senso lato, secondo quanto previsto in ordine ai soggetti legittimati a segnalare di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 7

Elementi e caratteristiche della segnalazione

1. È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire una analisi e una valutazione dettagliata dei fatti denunciati. A tal fine, per quanto possibile la segnalazione deve contenere:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti, potenzialmente a conoscenza dei fatti, che possono riferire sulla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti (allegati) che possono confermare l'attendibilità di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Art. 8

Segnalazioni anonime

1. Le denunce anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, ricevute attraverso canali interni, se circostanziate, sono considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie e come tali trattate nei procedimenti di vigilanza ordinari.

2. La protezione del segnalante si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata

successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea.

Art. 9

Modalità di segnalazione interna

PORTALE ON LINE

1. Le segnalazioni possono essere inoltrate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) effettuate utilizzando il link <https://asfo.whistleblowing.it>.

Al link si può accedere anche attraverso il sito di ASFO alla pagina: https://asfo.sanita.fvg.it/it/amministrazione_trasparente/23_altri_contenuti/corruzione-2.html

2. L'accesso alla piattaforma può essere effettuato da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) ed è reso sicuro e protetto mediante l'adozione di idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione. Al completamento della procedura di inserimento della segnalazione il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a eventuali richieste di chiarimenti o approfondimenti.

3. Nel caso in cui la segnalazione pervenga a soggetti diversi dal RPCT, ad esempio, superiore gerarchico, dirigente o funzionario, al Whistleblower non potranno essere assicurate le garanzie e tutele di cui al D.lgs. 24/2023.

POSTA ELETTRONICA ORDINARIA (PEO)

4. Il segnalante può richiedere, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@asfo.sanita.fvg.it ad uso esclusivo del RPCT e dello *staff* della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, un appuntamento, in via riservata, o allegare il modulo di segnalazione (allegato 1), dopo aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali allegata. Solo in caso di richiesta di appuntamento, il RPCT è tenuto a fissare l'audizione entro 10 giorni dalla richiesta e provvederà, nell'occasione, a redigere apposito verbale dell'incontro, che sarà contestualmente riletto al segnalante.

POSTA ORDINARIA

5. Il segnalante può inviare una propria segnalazione scritta inviata a mezzo posta tradizionale. Il segnalante deve aver cura di utilizzare il sistema della doppia busta, inserite in una terza busta: **busta 1** chiusa, contenente copia del documento di identità del segnalante; **busta 2** chiusa, contenente la segnalazione presentata preferibilmente utilizzando il modulo segnalazione (allegato 1), dopo aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali allegata; **busta 3** chiusa, contenente Busta 1 e Busta 2, recante all'esterno la dicitura "**RISERVATA**" (senza ulteriori informazioni es. mittente), indirizzata a:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
Via della Vecchia Ceramica n. 1
33170 Pordenone

6. Qualora la segnalazione riguardi comportamenti illeciti/irregolarità in cui è coinvolto anche il RPCT, la segnalazione dev'essere inviata direttamente ad ANAC, secondo le modalità stabilite dalla stessa (reperibili sul sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, fondo pagina).

Art. 10

Attività di verifica e gestione della segnalazione interna

1. Il RPCT, o il personale dello staff assegnato, provvede a registrare le segnalazioni ricevute nelle modalità di cui all'articolo precedente, su un apposito repertorio dedicato visibile esclusivamente al RPCT medesimo e allo staff della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
2. Il RPCT è tenuto a rilasciare al segnalante (al contatto email registrato in sede di segnalazione on line o all'indirizzo indicato nella segnalazione scritta), entro sette (7) giorni dalla ricezione della segnalazione, avviso di ricevimento della segnalazione stessa.
3. Il RPCT procede, in primo luogo, alla valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione e alla verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione. Di seguito avvia l'istruttoria interna sui fatti descritti nella segnalazione, mantenendo l'assoluto riserbo sull'identità del segnalante ed effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi rappresentati o fornire integrazioni e chiarimenti.
4. Il RPCT, nella valutazione delle segnalazioni, può avvalersi del supporto di altri soggetti individuati dal RPCT medesimo, tutti, nello svolgimento della funzione, individuati quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati.
5. Il termine per la definizione dell'istruttoria e per fornire riscontro alla segnalazione (esito della segnalazione) è di 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (generato automaticamente dal portale) o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione rilasciato dal RPCT, secondo le modalità e i tempi di cui al precedente comma 2.
6. Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, redige una propria nota motivata che dispone l'archiviazione dell'istanza.
7. Qualora, invece, il RPCT ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, informato il Direttore Generale, si rivolgerà agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, per il prosieguo della gestione della segnalazione. Pertanto il RPCT potrà provvede, a seconda dei casi, a titolo esemplificativo:
 - a comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente responsabile dell'assetto di appartenenza dell'autore della violazione affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
 - qualora l'esercizio dell'azione disciplinare non sia di competenza del dirigente responsabile della struttura, a trasmettere gli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
 - ad inoltrare la denuncia all'Autorità Giudiziaria, all'ANAC e al Dipartimento della Funzione Pubblica per i profili di rispettiva competenza;
 - ad inoltrare la segnalazione alle competenti istituzioni, organi od organismi dell'Unione europea;
 - a segnalare i fatti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone;
 - a segnalare i fatti alla Procura della Corte dei Conti.
8. In ogni caso la comunicazione/trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto a cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, per cui nel relativo processo di gestione

si dovrà assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal decreto stesso.

9. Il RPCT deve tenere traccia dell'attività svolta e deve fornire, a richiesta, informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento della propria istruttoria e dell'eventuale inoltro ad altri uffici per competenza.

10. Non spetta al RPCT il compito di accertare responsabilità individuali di qualunque natura ovvero di svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti dell'Azienda.

Art. 11

Modalità di segnalazione esterna

1. La segnalazione esterna può essere effettuata mediante segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ai sensi degli articoli 6 e ss. del D.Lgs. n. 24/2023, reperibili sul sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Art. 12

Divulgazioni Pubbliche

1. Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica, cioè che rende di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Art. 13

Denuncia all'autorità giudiziaria e contabile

1. Il segnalante può rivolgersi alle competenti Autorità giudiziarie e contabili per effettuare una segnalazione di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo aziendale.

2. Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio, anche qualora abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali descritti negli articoli precedenti, ciò non lo esonera dall'obbligo di denuncia alla competente Autorità giudiziaria o contabile relativamente a fatti penalmente rilevanti ovvero in ipotesi di danno erariale.

Art. 14

Obbligo di riservatezza e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

1. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
2. I dati trasmessi vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (art. 10, comma 5 del presente Regolamento).
3. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione, da cui può evincersi, direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dal segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.
4. Il RPCT e le ulteriori persone eventualmente autorizzate a trattare i dati relativi alle segnalazioni sono gli unici soggetti legittimati a trattare i dati personali del segnalante, ed eventualmente, ove ciò sia necessario, a conoscerne l'identità (per esempio: necessità di fornire i dati identificativi all'Autorità giudiziaria o contabile; necessità di verificare se il segnalante sia effettivamente soggetto legittimato ai sensi dell'art. 3).
5. Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo riferito al nominativo dello stesso, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, quali ad esempio la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento possa consentire, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.
6. Ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.
7. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto, nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
8. Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante può essere rivelata alla chiusura della fase istruttoria.
9. Nell'ambito del procedimento disciplinare avviato dall'Azienda contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione, invece, sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità, con le conseguenze eventuali nei casi di impossibilità a procedere disciplinarmente. In ogni caso è onere della difesa dedurre e comprovare, in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive, l'indispensabilità della conoscenza dell'identità del segnalante.
10. Le medesime garanzie previste in favore della persona segnalante, sono garantite anche a:
 - persone coinvolte: persone alle quali la violazione è attribuita o comunque implicate nella violazione segnalata,
 - persone menzionate nella segnalazione,
 - facilitatori: persone fisiche che assistono un segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo,

- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado,
- colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

11. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 smi, nonché dagli articoli 5 e seguenti del D.lgs. 33/2013 smi.

12. Ai sensi dell'art. 2-undecies del D.Lgs. n. 196/2003 smi, cui si fa rinvio nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679 non possono essere esercitati, con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento, da parte della persona segnalata, della persona coinvolta e della persona menzionata, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte.

13. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare per tutti i soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della segnalazione, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Art. 15

Divieto di ritorsione

1. La persona segnalante non può subire alcuna ritorsione, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli, previo accertamento da parte di ANAC, che ne detiene la competenza esclusiva per materia. L'atto/comportamento/omissione può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell'Azienda indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

2. Le fattispecie che integrano una ritorsione sono quelle elencate, non tassativamente, all'art. 17 D.lgs. n. 24/2023 cui si fa rinvio.

3. Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT, questi offre il necessario supporto al segnalante informandolo che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC (competenza esclusiva) al fine di ottenere le tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023.

4. Le misure di protezione previste si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:
- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo normativamente previsto (a titolo esemplificativo non sono sufficienti semplici supposizioni ovvero "voci di corridoio");
 - la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla normativa;

- sussista uno stretto collegamento tra la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subita, direttamente o indirettamente, dal segnalante.

5. I soggetti aziendali che mettono in atto, suggeriscono o propongono misure ritorsive sono direttamente responsabili dei danni causati.

6. Le tutele sopra descritte non sono garantite nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o di diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni non veritiere riportate intenzionalmente con dolo o colpa, oltre all'azione disciplinare.

Art. 16

Limitazioni della responsabilità del segnalante e misure di sostegno

1. Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 24/2023 (informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione, e la segnalazione.

2. Il segnalante che rivela, denuncia ovvero effettua una divulgazione pubblica non incorre in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile (art. 20, commi 1 e 2 d.lgs. n. 24/2023). In particolare, detta scriminante riguarda la rivelazione di notizie coperte dall'obbligo del segreto, escludendo l'integrazione dei reati di cui agli artt. 326 "*Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio*", 622 "*Rivelazione di segreto professionale*" e 623 "*Rivelazione di segreti scientifici o commerciali*" del codice penale.

3. Il segnalante non può parimenti essere accusato della violazione del dovere di fedeltà e di lealtà *ex art. 2105 del codice civile*. La norma ha inteso effettuare, infatti, un bilanciamento tra l'esigenza di garantire la segretezza di cui alle citate disposizioni, da una parte, e la libertà del *whistleblower* di riferire circa le violazioni di cui sia venuto a conoscenza, l'interesse all'integrità della Pubblica Amministrazione.

4. Le ragioni di non punibilità operano solo qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- al momento della rilevazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione (a titolo esemplificativo non sono sufficienti semplici illazioni, ma il segnalante deve ragionevolmente ritenere che quelle informazioni siano indispensabili per fare emergere la violazione);
- la segnalazione/denuncia/divulgazione pubblica sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.lgs. n. 24/2023 e dal presente Regolamento.

Art. 17

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo l'adozione con Decreto del Direttore Generale.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia, nonché alle determinazioni, delibere e linee guida di ANAC.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di trovare applicazioni precedenti regolamenti e procedure operative adottati in materia dalle Aziende confluite in ASFO.
4. Del regolamento viene data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Azienda, nella sezione Amministrazione Trasparente_ Disposizioni Generali_ Atti Generali_ Atti Amministrativi Generali_ Regolamenti e nella sottosezione Altri contenuti_Prevenzione della Corruzione.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 02/10/2023 14:18:00

IMPRONTA: 64659E4267E766DA52341DACFC249CC7EEE845CF8BA1216D1272CD9E07077213
EEE845CF8BA1216D1272CD9E0707721399791D04E9AE470C7B116502D307AE15
99791D04E9AE470C7B116502D307AE1565DE0F463EC823C7EA2619778510B0A6
65DE0F463EC823C7EA2619778510B0A6F4BD3801CC5D026897BA363E88C9C7D7